



COMUNE DI LEMIE

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICA FINANZIARIA N. 54 DEL 13/09/2026

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE BROKER PER IL PERIODO 1/10/2026 - 30/09/2029 RIPETIBILE PER ULTERIORE TRIENNIO. CODICE CIG: BCFAE582E2

L'anno duemilaventisei del mese di settembre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/12/2025 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 9/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
la deliberazione di Giunta n. 3 del 10.03.2026 di approvazione del PEG 2026;

Premesso che con propria precedente determinazione n.ro 59 del 16/09/2021 era stato aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2021/2026 alla società MAG SPA corrente in Torino alla Via Cernaia n. 2 e che l'attuale aggiudicazione è in scadenza;

Dato atto che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

Considerato che :

- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, ai sensi dell'art. 106 del Codice delle Assicurazioni "nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella

conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" ;

- le attività del broker consistono sinteticamente nell'analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche contrattuali, nell'individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei contratti e dei sinistri, nell'assistenza nella liquidazione dei danni, nell'aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo;
- le prestazioni inerenti tale servizio riguardano attività di consulenza e di assistenza che non comportano alcun onere finanziario diretto a carico del Comune in quanto il Broker riceve attualmente dalle Compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;

Rilevato che non sono presenti all'interno dell'Ente, figure professionali qualificate e/o specializzate nel settore assicurativo e della sua normativa;

Considerato pertanto, che si rende necessario individuare un operatore economico qualificato nella prestazione del servizio su menzionato per la durata di tre anni e pertanto dall' 01/10/2026 al 30/09/2029, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni;

Visti:

– l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 (in seguito "Codice") secondo cui per affidamento diretto si intende: "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

– l'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice ai sensi del quale: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) omissis; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Atteso che, trattandosi di importo inferiore ai 140.000,00 euro, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa, l'Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del Codice, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

Considerato che l'affidamento del servizio di Broker Assicurativo appare opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso nel valutare e studiare le necessità dell'Ente, per una corretta gestione assicurativa del Comune di Lemie e sottoporre formule assicurative più idonee alle esigenze del patrimonio e del territorio;

Vista la proposta di servizio per l'attività di brokeraggio assicurativo presentata dalla società Mag S.p.A corrente in Torino alla Piazza Statuto n.ro 15;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del 16.03.2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P. A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...";

Vista la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che" l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della

controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”;

Tenuto conto che il valore dell'incarico da affidare viene commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto a carico delle Compagnie Assicurative e che l'importo delle provvigioni ammonta ad €.1.400,00€ annui;

Considerato che la provvigione massima a carico delle Società Assicurative è per tutte le polizze in vigore pari a complessivi €.1.400,00 annuo e pertanto, per il periodo dell'incarico dal 01.10.2026 al 30.09.2029, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, l'importo presuntivo e stimato per l'intero triennio, è pari ad €. 4.200,00 €, prorogabile per anni tre, e così per complessivi €.8.400,00;

Considerato che tali compensi non avranno alcuna incidenza sulla spesa dell'Ente;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, non si trova in una delle condizioni di cui all'art. 7 "Obbligo di astensione" del D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis della L.241/1990, art. 16 del d.Lgs 36/2023, art 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Atteso che alla data odierna non risultano attive né Convenzioni CONSIP, relative al servizio in oggetto, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

Verificato l'assenza delle cause ostative a contrattare della società e, quindi, del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale della società MAG SPA;

Acquisito on line, per la Società sopra menzionata, il certificato di regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54440601 con esito regolare dal 08/06/2026 al 06/10/2026;

È stato acquisito il CIG su piattaforma PCP: BCFAE582E2

DETERMINA

Di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 codice contratti pubblici, alla società MAG S.p.A. corrente in Torino Piazza Statuto n.ro 15, in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05;

Di dare atto che il contratto con la Società aggiudicataria avrà una durata di tre anni dall'1/10/2026 al 30/09/2029 ripetibile per un ulteriore triennio;

Di confermare che l'incarico per l'attività di brokeraggio sarà svolto senza alcun onere diretto e/o indiretto a carico di questa Amministrazione. La remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazione che risulterà aggiudicataria nella percentuale del premio di assicurazione

Di dare atto che le prestazioni a carico della società incaricata sono dettagliatamente elencate nell'offerta presentata dalla stessa, che alla presente determinazione si allega per farne parte integrante e sostanziale.

Di stipulare con la suddetta società la convenzione per incarico professionale di consulenza ed assistenza in materia di rischi e coperture assicurative, come da bozza allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lemie. Responsabile Procedimento: SEFFUSATTI BIANCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Settore Contabile, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEFFUSATTI Bianca

Firmato digitalmente